



## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

**Oggetto dell'atto:** Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (EGF/2024/000 TA 2024 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione).

**Codice della proposta:** COM (2024) 84 final del 29.02.2024

**Codice interistituzionale:** 2024/0003 (BUD)

**Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi causati da globalizzazione, trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, digitalizzazione o automazione, ecc..

Le regole applicabili ai contributi finanziari del FEG sono stabilite nel Reg. (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che abroga il Reg. (UE) n. 1309/2013.

L'articolo 11, paragrafo 1 del succitato regolamento prevede che un massimo dello 0,5 % dell'importo annuo massimo del FEG possa essere messo a disposizione ogni anno per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione europea. La Proposta di decisione in oggetto riguarda queste spese.

Il bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2024 è pari a 186 milioni di euro a prezzi 2018 (209.466.210 euro a prezzi 2024), come disposto all'articolo 8 del regolamento (Ue, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.

In particolare, si propone di assegnare alle spese di assistenza tecnica della Commissione europea 165.000 euro, pari allo 0,08% del bilancio massimo disponibile per il FEG nel 2024. L'importo proposto, rientra dunque nei massimali previsti dal Regolamento, non essendo stato assegnato sinora alcun importo per l'assistenza tecnica.

#### A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

##### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base

<b>giuridica</b>
Le attività di assistenza tecnica della Commissione sono previste dall'articolo 11 del Reg (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021.
<b>2. Rispetto del principio di sussidiarietà</b>
Le attività che si prevede di finanziare sono funzionali alla gestione, sia da parte della Commissione europea sia da parte degli Stati membri, delle domande di intervento presentate. Il rispetto del principio di sussidiarietà è assicurato dal rispetto dello stesso principio nelle decisioni di mobilitazione del fondo per gli interventi negli Stati membri, poiché le spese previste dal provvedimento in oggetto sono ad esse funzionali.
<b>3. Rispetto del principio di proporzionalità</b>
Le spese che si intendono finanziare con l'importo proposto sono spese amministrative (una riunione virtuale e una in presenza del gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG; un seminario al quale parteciperanno gli organismi di esecuzione del FEG e le parti sociali; attività di informazione, quali il sito internet del FEG e varie pubblicazioni e attività audiovisive della Commissione) e spese tecniche (manutenzione e aggiornamento del sistema di scambio elettronico di dati SFC; monitoraggio e raccolta di dati).  Tali attività sono coerenti con le attribuzioni della Commissione europea per la gestione del fondo.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

<b>1. Valutazione del progetto e urgenza</b>
Le attività che si prevede di finanziare sono funzionali alla esplicazione da parte della Commissione europea delle sue attribuzioni in materia di gestione del fondo. L'urgenza del provvedimento è, quindi, connessa alla necessità di consentire alla Commissione europea di realizzare le attività di sua competenza nella gestione del fondo.  L'urgenza rispetto all'Italia è quella risiede nella necessità di usufruire per la gestione degli interventi di competenza, dei servizi della Commissione europea.
<b>2. Conformità del progetto all'interesse nazionale</b>
L'atto legislativo in oggetto è conforme all'interesse nazionale in quanto non prevede svantaggi per l'interesse nazionale. Di contro anche l'Italia si potrà avvalere dei servizi che la Commissione realizzerà attraverso l'assistenza tecnica.
<b>3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune</b>
Non si ritengono opportune modifiche. Come evidenziato l'importo proposto rientra nei massimali del Regolamento e le attività proposte rientrano in quelle di gestione del fondo da parte della Commissione europea.

## **C. Valutazione d'impatto**

<b>1. Impatto finanziario</b>
Non si prevede un impatto finanziario per l'Italia.
<b>2. Effetti sull'ordinamento nazionale</b>

Non si prevedono impatti sull'ordinamento nazionale.

**3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La proposta di Decisione non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

**4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Nell'attuazione dell'intervento non sono coinvolte amministrazioni pubbliche italiane.

**5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Non sono previsti impatti sulle attività dei cittadini e delle imprese italiane.

**Altro**

--



## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

<b>Oggetto dell'atto:</b> Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (EGF/2024/000 TA 2024 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione).
<b>Codice della proposta:</b> COM (2024) 84 final del 29.02.2024
<b>Codice interistituzionale:</b> 2024/0003 (BUD)
<b>Amministrazione con competenza prevalente:</b> Ministero del lavoro e delle politiche sociali

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b>  (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
COM (2024) 84 final del 29.02.2024	Il progetto di atto legislativo: COM (2024) 84 final del 29.02.2024 discende dal Reg. (UE) n. 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 e dal Reg (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020.	La proposta di Decisione è prevista dal Reg (UE) 2021/691. Non sono previsti oneri finanziari. Non si prevedono impatti sull'ordinamento nazionale. Non si prevedono oneri amministrativi aggiuntivi, poiché l'attuazione degli interventi previsti non richiede impegni da parte di amministrazioni italiane. Non si prevede necessità di interventi normativi di natura primaria o secondaria.